

VERBALE DI ACCORDO

Addì 31 ottobre 2013, in Roma presso la Sede di Unindustria – Confindustria Roma

TRA

La Soc. TARGA FLEET MANAGEMENT S.p.A. assistita da UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

E


La SLC Cgil, FISTEL Cisl, UILCOM Uil Nazionali, unitamente alla RSU.

Premesso che

- in data 3 aprile 2013, presso il Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali, le parti hanno sottoscritto un Verbale di Accordo che, al fine di contrastare le eccedenze occupazionali denunciate dalla Società, prevedeva il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo per n. 58 lavoratori, con decorrenza 8 aprile 2013 e per la durata di 24 mesi;
- in data 17.09.2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 75532 autorizzava il trattamento di integrazione salariale di cui al Contratto di Solidarietà suddetto;
- in data odierna la Società ha manifestato la necessità di dover modificare l'elenco nominativo del personale interessato al Contratto di solidarietà;
- sono state ampiamente illustrate e discusse le motivazioni alla base di detta necessità aziendale;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. ferma restando la decorrenza del Contratto di Solidarietà di cui all'Accordo del 3 aprile 2013 autorizzato con Decreto del Ministero del Lavoro n. 75532, le parti convengono di Sostituire l'elenco Nominativo allegato all'Accordo del 3 aprile 2013 con l'elenco allegato al presente Accordo.
2. L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà tutte le strutture territoriali ubicate nelle Sedi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
3. Nell'ambito delle strutture individuate sarà interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza alla data del presente Accordo, con esclusione dei responsabili di area operanti nelle sedi di Roma e Milano con attività di indirizzo, coordinamento e controllo dei processi.
4. Il nuovo elenco nominativo del personale in solidarietà, che sostituisce quelli allegato all'Accordo Ministeriale del 3 aprile, pari, complessivamente, a n. 57 unità, è suddiviso per unità produttiva, con indicazione della data di assunzione, della qualifica e dell'articolazione della modalità di riduzione dell'orario di lavoro settimanale con relativa percentuale di riduzione. Tale elenco nominativo costituisce parte integrante del presente Accordo.



5. Decorrenza e durata. E' fatta salva la decorrenza prevista dall'Accordo del 3 aprile 2013 pertanto il presente Contratto di Solidarietà ha avuto decorrenza dall' 8 aprile 2013 e una durata pari a 24 mesi.

6. Riduzione dell'orario di lavoro. La percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro individuale settimanale è definita nella misura massima del 50% per il personale con orario di lavoro full-time e nella misura massima del 50% per n. 1 lavoratore con orario di lavoro part time al 75%.

6.1.Lavoratori full-time. La suddetta riduzione dell'orario di lavoro è applicata nelle settimane comprese nel periodo di 24 mesi al personale con orario di lavoro full time come di seguito indicato:

- su base settimanale in modalità verticale, per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro settimanale pari a 38 ore e 10 minuti, con riduzione oraria di 19 ore e 5 minuti in ciascuna settimana, con una conseguente prestazione settimanale di 19 ore e 5 minuti;

Pertanto, gli orari di lavoro individuali settimanali full-time sono così riparametrati

- da 38 ore e 10 minuti a 19 ore e 5 minuti medi settimanali, con prestazione lavorativa nelle giornate dal lunedì al venerdì, secondo una prestazione mensile, senza prestazione lavorativa nelle giornate di sabato e domenica.

6.2.Lavoratori Part-time. La suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà applicata nelle settimane comprese nel periodo di 24 mesi per n. 1 lavoratore con orario di lavoro part-time al 75% come di seguito indicato:

- su base settimanale in modalità verticale, per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro settimanale pari a 28 ore e 35 minuti , con riduzione oraria di 14 ore e 17 minuti e 30 secondi in ciascuna settimana, con una conseguente prestazione settimanale di 14 ore e 17 minuti e 30 secondi.

Pertanto, gli orari di lavoro individuali settimanali part-time 75% sono così riparametrati:

- da 28 ore e 35 minuti a 14 ore e 17 minuti e 30 secondi medi settimanali, con prestazione lavorativa nelle giornate dal lunedì al venerdì, secondo una prestazione mensile senza prestazione lavorativa nelle giornate di sabato e domenica.

7. Deroghe all'orario concordato. E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali, ai periodi feriali o per nuove commesse; in tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti e le RSU.

Le parti concordano comunque espressamente che la riduzione di orario potrà essere definita anche con moduli orari allo stato non ancora definiti: pertanto la Società e la RSU potranno

di volta in volta integrare e/o aggiornare i moduli e/o le modalità di attuazione della riduzione dell'orario, anche introducendo schemi diversi di attuazione della riduzione dell'orario, fermo restando i limiti medi settimanali indicati. Le modalità operative di attuazione del presente CDS saranno oggetto di periodiche verifiche trimestrali in appositi incontri con la RSU e con le OO.SS.

Per i lavoratori posti in solidarietà saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario di lavoro full time previsto dalle norme contrattuali nel caso in cui sopravvengano straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva e provate dall'azienda.

8. Istituti legali e contrattuali. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 863.
9. L'Azienda precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate.

Letto, confermato e sottoscritto

p. l'UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

p. Soc. TARGA FLEET MANAGEMENT S.p.A.

p. SLC CGIL

p. FISTEL CISL

p. UILCOM UIL

RSU